

# Regolamento disciplinante il ritrovamento di oggetti smarriti

(Delibera C.U. Unione Valli e Delizie n. \_\_\_\_\_ del \_\_/02/2022)

## ART 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina il ritrovamento di oggetti abbandonati e/o smarriti sul territorio dei Comuni di Argenta, Portomaggiore, Ostellato, all'interno dell'Unione dei comuni Valli e Delizie, nonché le attività afferenti, salvo che non ricadano nella disciplina di altra specifica normativa. Per quanto non previsto dal Regolamento, valgono le regole civilistiche sotto richiamate in Allegato A).

## ART 2 – RITROVAMENTO E PUBBLICAZIONE

1. Ogni oggetto ritrovato che viene consegnato presso l'Ufficio preposto al ritiro deve essere catalogato e depositato presso luogo idoneo del Comando Polizia Locale o di altro locale in disponibilità.
2. Per ogni deposito deve essere redatto un verbale di consegna con la descrizione degli oggetti e le circostanze del ritrovamento, e gli estremi sono inseriti in un apposito registro cartaceo e/o informatico. Una copia del verbale di consegna viene consegnata al depositante.
3. Se l'oggetto viene ritrovato da personale appartenente all'Amministrazione comunale e/o dell'Unione nell'esercizio di pubbliche funzioni, la proprietà, decorsi i tempi di legge, viene comunque acquisita al patrimonio dall'Amministrazione comunale nel cui territorio è rinvenuto.
4. L'ufficio dovrà sempre verificare – con le dovute cautele e cercando di fare il minor danno possibile dandone atto nel verbale – il contenuto dell'oggetto depositato, se necessario forzando l'apertura del contenitore, per verificarne la consistenza del materiale di cui è composto. Nel caso di sostanze pericolose o nocive, dovrà avvisare le competenti Autorità per la successiva procedura.
5. Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

## ART 3 - CONSERVAZIONE

1. Nel caso di sostanze facilmente deperibili, l'Ufficio provvede dopo 48 ore di giacenza, alla sua distruzione conferendolo al Servizio Igiene Urbana.
2. Le biciclette ed i ciclomotori saranno considerati al pari degli oggetti comuni, salvo la verifica, presso le banche dati disponibili, che i medesimi non siano oggetto di furto. Il Comando di Polizia Locale verifica, mancando la temporanea disponibilità di luogo idoneo, la possibilità di affidare il veicolo al ritrovatore, disciplinando la modalità di uso e custodia del bene.

## ART 4. - RESTITUZIONE

1. Se il proprietario dell'oggetto smarrito si presenta per il recupero, nei termini previsti dall'art. 929 del c.c., dovrà fornire una dettagliata descrizione dell'oggetto, oltre alla denuncia di furto o smarrimento ed è soggetto al pagamento delle spese di custodia, se previste.
2. Trascorso il periodo di deposito ai sensi art. 929 c.c., verrà inviato al depositante l'avviso per il ritiro dell'oggetto, previo pagamento delle spese di custodia.
3. Trascorsi 15 giorni dalla data di ricezione dell'avviso di ritiro dell'oggetto ritrovato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o idonea mail con avviso di lettura, se il depositante non procederà al ritiro perderà ogni diritto. Nel caso in cui per causa di forza maggiore il depositante non fosse in grado di ritirare l'oggetto, lo stesso può prorogare il termine di 15 giorni nei modi concordati con il Comando di Polizia Locale.
4. La forma di pubblicità prevista dall'art. 928 del C.C. sarà integrata con una scheda "Oggetti Ritrovati" sul sito internet del Comando Polizia Locale o altro luogo idoneo.
5. Gli oggetti appartenenti a persone residenti in altro Comune saranno inviati al Comando Polizia Locale del luogo di residenza del proprietario, con spese a carico del proprietario stesso (art. 54 DPR 156 del 29.03.1973).
6. Le spese di custodia sono stabilite dalla Giunta dell'Unione con apposita Delibera e dovranno essere versate sul conto di tesoreria dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie con avviso PagoPa.
7. Per quanto espresso nel comma 3), trascorsi quindici giorni il Comune nel cui ambito territoriale l'oggetto è rinvenuto ne diventa proprietario e provvede ai sensi dell'allegato A) al presente Regolamento.

## ALLEGATO A)

### Acquisto della Proprietà e Stima degli Oggetti (da parte del Comune)

1. L'Amministrazione nel cui ambito territoriale l'oggetto è rinvenuto, qualora ne abbia acquisito la proprietà e sia presumibilmente di un certo valore, può provvedere a richiedere una perizia per la valutazione.
2. Qualora il suddetto bene sia stato o meno oggetto di perizia atta a riconoscerne un valore, il Sindaco del Comune nel cui territorio il bene è stato ritrovato può:
  - a) destinarlo ad usi per l'Amministrazione, secondo un criterio di efficacia, efficienza ed economicità;
  - b) disporre la donazione ad Associazioni di beneficenza presenti sul territorio;
  - c) conferirlo al Servizio Igiene Urbana per la sua distruzione;
  - d) disporre l'alienazione nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni.
3. Le somme introitate dalla vendita degli oggetti a cui è stato attribuito un valore saranno versati su conto corrente intestato al Comune nel cui ambito territoriale l'oggetto è rinvenuto.

---

### APPENDICE ARTICOLI DEL CODICE CIVILE

---

**927. Cose ritrovate.** — Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

**928. Pubblicazione del ritrovamento.** — Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

**929. Acquisto di proprietà della cosa ritrovata.** — Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

**930. Premio dovuto al ritrovatore.** — Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede euro 10,00, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento. 931. Equiparazione del possessore o detentore al proprietario. — Agli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore (c. 1140).